



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO

CORPO DI

POLIZIA LOCALE

^^
APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 25/11/2004

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale in attuazione degli artt.4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n.65 nonché della Legge Regionale 14 aprile 2003, n.4 e dello Statuto. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili.

ART.2

Funzioni del Sindaco

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

ART.3

Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni ed i compiti istituzionali previste dalla legislazione nazionale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa.

La Polizia Locale provvede a:

- esercitare le funzioni indicate dalla Legge n.65/1986 e dalla Legge Regionale n.4/2003;
- svolgere i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, le attività ricreative ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di infortuni privati;
- assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e nelle forme di legge;
- accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale fino alla conclusione del procedimento;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge

ART.4

Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi dei plessi scolastici e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

ART.5

Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

ART.6

Ordinamento strutturale del Corpo

L'organizzazione interna del Corpo è disciplinata nell'osservanza del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Malnate

ART.7

Dotazione organica e configurazione della polizia locale

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Troveranno sempre applicazione le norme dei Contratti Collettivi di Lavoro, nonché della legge 07.03.1986 n.65 e della Legge Regionale 14.04.2003 n.4, per la parte relativa alle norme regolanti lo stato giuridico del personale.

ART.8

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Corpo. Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale od operativa nei confronti degli organi e degli uffici competenti per singoli settori di attività istituzionali del Corpo, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART.9

Attribuzioni e doveri del Comandante

Al Comandante compete la direzione, la gestione e l'addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

In particolare:

- l'organizzazione e la direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'elaborazione, nelle materie di competenza, di relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanazione di direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti nelle materie di competenza;
- curare la formazione professionale, addestramento e il perfezionamento degli appartenenti al Corpo;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché l'emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
- il controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Comandante potrà attribuire al Vice Comandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

ART.10

Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

Egli deve in modo particolare:

- sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al corpo di polizia locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- sostituire il Comandante in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza del Comandante e del Vice Comandante, l'Ufficiale direttivo o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili.

In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

ART.11

Attribuzioni e doveri degli Ufficiali Direttivi

L'Ufficiale direttivo coadiuva i Responsabili del Corpo, specie per quanto riguarda la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono affidati, nonché deve:

- curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute;
- sovrintendere all'attività che gli sono affidate, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del comando;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con frequenti ispezioni il regolare svolgimento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
- coadiuvare il Vice Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;
- emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione dell'attività assegnate, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del comando nonché fornire istruzioni normative ed operative al relativo personale;
- presenziare alle riunioni di comando.

ART.12

Attribuzioni e competenza dei sottufficiali

Il sottufficiale è previsto come figura intermedia di controllo e coordinamento nell'esecuzione dei servizi esterni o interni, nell'ambito dell'organizzazione e secondo le direttive impartite dal Comando.

Rientrano tra i compiti del sottufficiale:

- coadiuvare l'ufficiale direttivo nella gestione operativa del personale;
- curare l'esatta esecuzione delle direttive impartite dall'ufficiale;
- il coordinamento e controllo operativo e gestionale del personale di Polizia Locale di grado inferiore, nell'ambito di una specifica programmazione dei servizi, curandone l'impiego tecnico-operativo;
- fornire adeguate istruzioni agli agenti nell'ambito delle materie di competenza;
- assolvere ogni altro incarico affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui risponde direttamente.

ART.13

Attribuzioni e competenze degli Agenti Istruttori

L'agente istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli agenti, se no nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita.

Il grado di agente istruttore sarà riconosciuto agli agenti con un'anzianità minima di 10 (dieci) anni e che abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per un minimo di 30 (trenta) ore.

Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente istruttore riveste la qualifica di "capo pattuglia".

ART.14

Attribuzioni e compiti degli Agenti di polizia locale

Oltre a quanto specificato nell'art.3, gli Agenti di Polizia Locale svolgono tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita dal profilo professionale di appartenenza.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio cittadino;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

ART.15

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
3. ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
4. agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
5. agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;

Le funzioni di cui ai punti 2, 3, 4 del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale.

Inoltre, al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART.16

Modalità di accesso al corpo

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di Polizia Locale a visita psico-fisica da parte della struttura sanitaria competente.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

ART.17

Aggiornamento e Formazione del personale di Polizia Locale

I vincitori di concorso per posti di Agente, Sottufficiale, e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova, (art.39 legge Regionale 4/2003), specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.

Durante il periodo di prova, e, comunque fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza e agente/ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi.

Il corso si completa con un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale possono frequentare corsi di lingue, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART.18

Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento regionale 8 agosto 2002 n.7 e successive modifiche.

Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" approvata dalla Giunta Comunale con la quale sono determinate, altresì, le quantità ed i periodi delle forniture.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone potrà essere l'alta uniforme.

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto dal Comandante

Tale obbligo non è contemplato per la figura del Comandante.

ART.19

Massa vestiario, armamento e strumenti autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, secondo le modalità indicate nell'art.18.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma corta d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 (All."A")

Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile, così come previsto dal Regolamento Regionale

ART. 20

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8 successive modifiche ed integrazioni

Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida degli automezzi assegnati al servizio stesso.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART.21

Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art.3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi di seguito descritta e l'impiego del personale, sono impostati per le finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART.22

Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi moto/automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizioni del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la modalità del personale e l'organizzazione del lavoro

ART.23

Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.

Il personale munito di radio deve mantenere stabilmente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso.

ART.24

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale comandato in pronto intervento deve garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

ART.25

Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessità, su disposizione del Comandante o Vice-Comandante.

ART.26

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei luoghi indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In casi di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART.27

Ordine di servizio

Il Comandante dispone gli ordini di servizio, di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno, orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico

Modifiche all'ordine di servizio di cui la comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante o Vice Comandante.

ART.28

Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto l'obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino a cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il tempo necessario:

- al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo.

Le ore di servizio prestate in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizioni dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART.29

Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

ART.30

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

ART 31

Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso Amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza.

I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Responsabile/Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Gli operatori di polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 60 della legge 662/96, nel rispetto del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART 32

Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente al Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art.4 punto 2 della legge 65/86.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

ART.33

Norme generali – Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.

Per quanto non disciplinato dalla suddetta normativa valgono le disposizioni contenute nel Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Fermo restando gli obblighi derivanti dal Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolare per le situazioni di emergenza di cui all'art. 29.

ART.34

Cura delle persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme

ART.35

Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo – pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale i criteri di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

L'incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente a all'Agente istruttore.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

ART.36

Patente, tessera e distintivi di servizio

Al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, avente i requisiti di cui all'art.5 della legge n.65/86, e ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.246 del 11.08.2004 , verrà attribuita dal Prefetto la patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 14 marzo 2003, n.3

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

La stessa:

- deve essere conservata con cura,
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca di servizio", recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale di distintivo di polizia stradale (paletta)

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi di istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio

ART.37

Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi

ART.38

Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo i criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il suo numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

E' fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

ART.39

Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera del cappello.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone.

ART.40

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART.41

Assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso alla centrale operativa del Comando.

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART.42

Comunicazione del regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso all'Assessorato agli enti locali della Regione Lombardia e al Ministero dell'interno

ART.43

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge quadro n. 65/86;
- alla Legge Regionale n. 4/2003;
- al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- al contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali-

ART.44

Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento

Le norme del presente regolamento determinano, con la loro entrata in vigore, l'abrogazione del previgente regolamento comunale e di ogni altra disposizione disciplinare in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M.I. 4 MARZO 1987, n.145) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

Art.1

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Art.2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un arma.

Art 3

Il provvedimento di cui all'art.2 ed ogni sua eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art.4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art.7 della Legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modifiche.

Gli addetti di cui all'art.1 impegnati in particolari servizi, su disposizione del comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastone estensibile) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray OC.Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante.

Art.5

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I 4 marzo 1987, n.145
Nella tessera di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art.6

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.

Il personale del Corpo, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando è in servizio o, nel caso di assegnazione in via continuativa della stessa, anche fuori servizio purché nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e del presente regolamento .

Per le modalità del porto d'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce.

Art.7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco; ai prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art.8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porta dell'arma per raggiungere il proprio domicilio il luogo di servizio e possono raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purché muniti della prescritta tessera di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art.9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III° del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, qualora l'assegnazione dell'arma venisse fatta in modo continuo.

Art.10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145 e della Legge 28 maggio 1981, n.286.

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 14 APRILE 2003 (*)

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità e oggetto

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.

2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause.

4. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità.

Art.2 Politiche regionali

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, promuove:

a) la collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese od accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell'ambito della tutela ambientale e della protezione civile;

b) le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio.

2. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati.

3. Gli accordi di collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana contengono, in particolare:

a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza urbana della comunità interessata;

b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;

c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sociale, di tutela ambientale e di protezione civile.

TITOLO II - COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art.3 La Regione

1. Con la presente legge la Regione:

a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'art. 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;

b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;

c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Regione assume altresì il compito di:

a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all'art. 32;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25 ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;

d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;

e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;

f) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;

g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;

h) favorire l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l'attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l'atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

Art.4 La Provincia

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con riferimento in particolare all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, concorre anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:

a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25, la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'art. 32;

b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale;

c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune;

a) la promozione e, d'intesa con la Giunta regionale, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.

Art.5 Il Comune

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'art. 32;

b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;

c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

b) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art.6 Principi organizzativi del servizio

1. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2. La Giunta regionale, in situazioni particolari rappresentate nel Comitato regionale per la sicurezza urbana di cui all'art. 22, definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali possono attenersi nella organizzazione dei servizio di polizia locale.

3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

Art.7 Decentramento e modelli applicativi

1. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.
2. I modelli applicativi del controllo di zona devono essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

Art 8 Prestazioni degli operatori

1. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.
2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.
4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
5. L'esclusività dei compiti di cui al comma 4 è garantita anche negli enti ove prestano servizio un solo operatore di polizia locale.

Art.9 Autorità di polizia locale

1. Al Sindaco e al Presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

Art.10 Configurazione del corpo di polizia locale

1. Il corpo o il servizio di polizia locale, ove istituiti, non possono costituire strutture intermedie di settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
2. Il comando del corpo o del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale.

Art.11 Funzioni di polizia amministrativa

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Art.12 Funzioni di polizia giudiziaria

1. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.

Art.13 Funzioni di polizia stradale

1. Gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla legge.

Art.14 Funzioni di pubblica sicurezza

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.

Art.15 Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art.16 Mezzi di servizio

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli.

2. I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne; per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

Art.17 Divisa e distintivi di grado

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.

2. Le divise sono:

- a) ordinarie;
- b) di servizio;
- c) per i servizi di onore e di rappresentanza.

3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

Art.18 Strumenti di autotutela

1. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.

4. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 19. Rinvio a regolamenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla competente commissione consiliare, con uno o più regolamenti, disciplina:

- a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
- b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
- c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'art. 17, comma 3;
- d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

Art.20 Convenzioni

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dagli artt. 16, 17 e 18, nonché di strumentazione informatica.

2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'art. 19.

TITOLO IV - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI

Art.21 Coordinamento

1. Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa possono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia. Ove si renda necessario, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento.

2. La struttura di coordinamento, in particolare, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all'art. 22:

a) promuove il coordinamento tra i comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione della modulistica unica.

3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa. La Giunta regionale può altresì costituire o promuovere la costituzione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio, che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di monitoraggio del territorio, di controllo ambientale e quant'altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

6. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.

Art.22 Comitato regionale per la sicurezza urbana

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:

a) i presidenti delle province lombarde o assessori loro delegati;

b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;

c) sette sindaci, o assessori loro delegati, designati dalla Conferenza regionale delle autonomie, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

3. Il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale partecipa al Comitato regionale per la sicurezza urbana.

4. Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.

5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 25 e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.

6. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per la sicurezza urbana assumono le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.

Art.23 Gestione associata del servizio di polizia locale

1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.

2. Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.

Art 24 Competenza territoriale e dipendenza gerarchica

1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previsto dall'accordo intercorso tra gli enti.

2. Gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della provincia e, operativamente, dal comandante della polizia locale del comune o della provincia del luogo ove si svolge il servizio.

TITOLO V - INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

Art.25 Progetti per la sicurezza urbana

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

2. In particolare la Regione promuove:

- a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;
- b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità.

Art.26 Contenuto dei progetti

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, devono riguardare in particolare:

- a) apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;
- b) potenziamenti degli apparati radio;
- c) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico-strumentali e del parco autoveicoli;
- d) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
- e) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
- f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;
- g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
- h) realizzazione di servizi per l'istituzione del "vigile di quartiere", con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
- i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- k) potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- l) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- m) incremento dei servizi festivi;
- n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

Art.27 Presentazione delle iniziative

1. I progetti sono presentati:

a) dalle province, dalle comunità montane e da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale della provincia, del comune o della comunità montana;

b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;

c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto o, laddove non raggiungano tali entità numeriche, con una procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane;

d) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ogni due anni, entro il 31 gennaio, determina i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.

Art.28 Finanziamento dei progetti

1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la struttura provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.

3. Ogni progetto è finanziato fino ad un massimo del 70% delle spese previste per la sua realizzazione.

Art.29 Verifica dell'attuazione dei progetti

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali lombardi, invitando il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'art. 25.

Art.30 Comitato scientifico

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico; il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo.

2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.

3. Per i componenti del Comitato scientifico che comunque hanno diretta relazione con i progetti presentati, vige l'obbligo generale di astensione.

4. Il Comitato scientifico esprime parere alla competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei progetti di cui all'art. 25.

Art.31 Attività di prevenzione sociale

1. La Regione promuove l'attività di prevenzione sociale in base alle proprie competenze e sostenendo l'attività degli enti locali, potenziando in particolare:

a) le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità;

b) gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell'igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi;

c) lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell'informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa;

d) l'attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi;

e) il coinvolgimento delle categorie economiche ed imprenditoriali dei sindacati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato del lavoro, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per affermare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare e minorile.

Art.32 Patti locali di sicurezza urbana

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

2. Il patto locale di sicurezza è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.

3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:

- a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;
- b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.

4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:

- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
- b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

5. Con specifica deliberazione la Giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'art. 25.

Art.33 Volontariato e associazionismo

1. La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.

2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla Giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

TITOLO VI - COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

Art.34 Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.

3. In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:

- a) eventi che possano arrecare danno o disagio;
- b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
- c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
- d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile.

4. Il Sindaco o il Presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Questore della provincia, al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

5. La Giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Art.35 Requisiti e formazione

1. La collaborazione di cui all'art. 34 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La Commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all'amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della Giunta.

2. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.

4. L'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) è organo certificatore della qualità dei suddetti corsi nonché della loro conformità ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

5. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Sindaci e ai Presidenti delle province.

6. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 5.

Art.36 Dipendenza funzionale

1. Il Sindaco e il Presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'art. 35, comma 5, per la predisposizione dei servizi.

2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale del comune o della provincia o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.

3. Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.

TITOLO VII - ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art.37 Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali, dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio regionale.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale.

3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Art.38 Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale, è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione sulle diverse categorie professionali.

Art.39. Nomina in ruolo

1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale e agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'art. 40.

2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione di base per agenti e di qualificazione per sottufficiali e ufficiali, il personale vincitore del concorso per posti di agente, sottufficiale e ufficiale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al comma 1.

4. All'atto della nomina in ruolo, gli enti locali che hanno proceduto all'assunzione comunicano alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla struttura regionale le cessazioni dal servizio degli operatori di polizia locale.

Art.40 Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente, di cui all'art. 39, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.

2. La Regione promuove ed organizza altresì corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La preselezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire. Il superamento degli esami finali dei predetti corsi ovvero il possesso di titolo equivalente costituisce requisito per l'accesso ai ruoli della polizia locale e non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova del personale assunto a seguito di concorso. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e all'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla Giunta regionale.

4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato. I corsi di cui al presente comma devono essere stati frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali e sottufficiali assunti a tempo determinato.

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui all'art. 39 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IREF) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi di preparazione ai concorsi, dei corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale, che l'IREF gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali ed è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.

8. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accettato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'IREF.

9. L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale o pluriennale definito dall'IREF, il cui contenuto è comprensivo:

a) dell'analisi del fabbisogno;

b) della progettazione generale degli interventi;

c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione.

Art.41 Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale

1. È istituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia; l'Accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Presso l'Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell'Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42 Condizione di accesso ai finanziamenti regionali

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art.43 Norme transitorie

1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'art. 27, comma 2, si applicano, per l'erogazione dei finanziamenti regionali, i criteri e le modalità previsti nelle deliberazioni del Consiglio regionale adottate in attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni).

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 dell'art. 19, le caratteristiche delle dotazioni di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dello stesso articolo, sono quelle degli allegati B o D della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia).

Art 44. Abrogazione di leggi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie contenute nella presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali:

- a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di polizia locale);
- b) legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia);
- c) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni);
- d) il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

2. Sono altresì abrogati i commi 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163, dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Art.45 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato regionale per la sicurezza urbana, di cui all'art. 22, e del Comitato scientifico, di cui all'art. 30, si provvede con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".

2. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 21, comma 1, è autorizzata per l'anno 2003 l'ulteriore spesa in capitale di euro 1.000.000,00 in incremento rispetto le risorse già stanziare all'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

3. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui al comma 2, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 34/78.

4. Agli investimenti per il finanziamento dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) si provvede con le risorse stanziare all'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza".

5. Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all'art. 25, comma 2, lett. b) e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all'art. 40, si provvede con le risorse appositamente stanziare all'UPB 1.2.1.1.2.9 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza".

6. Per le spese di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2003, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 34/78.

7. All'onere di euro 1.000.000,00 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 "Fondo per il finanziamento di spese di investimento" per l'esercizio finanziario 2003.

8. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese

– Alla funzione obiettivo 5.0.4 "Fondi", spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 "Fondo per il finanziamento di spese di investimento" è ridotta di euro 1.000.000,00;

– alla funzione obiettivo 1.2.1 "Sicurezza dei cittadini e del territorio" la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza" è incrementata di euro 1.000.000,00.

Art.46 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE 7 MARZO 1986, N 65
Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

Articolo 1
Servizio di polizia municipale

I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Articolo 2
Funzioni del Sindaco

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo I, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Articolo 4
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- 1) che le attività vengano svolte in uniforme: possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
 - a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Articolo 5
Funzione di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, 30 comma. del Codice di procedura penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15/6/59 n. 393.
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità e il sindaco.

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligono di tiro per l'addestramento al loro uso.

Articolo 6

Legislazione regionale in materia di polizia municipale

La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le regioni provvedono con legge regionale a:

- 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
- 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
- 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
- 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
- 5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5.

Articolo 7

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale

I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella Legge 29\3\83. n. 93. 2. Il regolamento di cui al precedente comma I stabilisce:

- 1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
- 2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale.

L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza del Corpo. 5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'art. I, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Articolo 8

Titoli di studio

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Articolo 9

Comandante del Corpo di polizia municipale

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo 2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Articolo 10

Trattamento economico del personale di polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle finzioni attribuite. 2. Le indennità attualmente previste dall'art. 26, 40 comma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'art. 43, 3 comma, della legge P aprile 1981, n. 121, per coloro ai

quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni. 3. L'indennità di cui all'art. 26. 40 comma. lettera I). del DPR 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Articolo 11

Comunicazioni dei regolamenti comunali

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario di Governo.

Articolo 12

Applicazione ad altri enti locali

Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi, a questi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti. 2. E' altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.

Articolo 13

Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10

L'indennità prevista dall'art. 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14

Copertura dell'onere finanziario

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO	1
Art.1 <i> Oggetto del regolamento</i>	1
Art.2 <i> Funzioni del Sindaco</i>	1
Art.3 <i> Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale</i>	1
Art.4 <i> Coordinamento dell'attività</i>	1
Art.5 <i> Protezione Civile ed Emergenze</i>	1
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO	3
Art.6 <i> Ordinamento strutturale del Corpo</i>	3
Art.7 <i> Dotazione organica e configurazione della polizia locale</i>	3
Art.8 <i> Rapporto gerarchico</i>	3
Art.9 <i> Attribuzioni e doveri del Comandante</i>	3
Art.10 <i> Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante</i>	4
Art.11 <i> Attribuzioni e doveri degli Ufficiali Direttivi</i>	4
Art.12 <i> Attribuzioni e competenza dei sottufficiali</i>	4
Art.13 <i> Attribuzioni e competenze degli Agenti Istruttori</i>	4
Art.14 <i> Attribuzioni e compiti degli Agenti di polizia locale</i>	4
Art.15 <i> Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio</i>	5
TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	6
Art.16 <i> Modalità di accesso al corpo</i>	6
Art.17 <i> Aggiornamento e Formazione del personale di Polizia Locale</i>	6
TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE	7
Art.18 <i> Uniforme e gradi di servizio</i>	7
Art.19 <i> Massa vestiario, armamento e strumenti autotutela</i>	7
Art. 20 <i> Mezzi ed apparecchiature in dotazione</i>	7
TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	8
Art.21 <i> Finalità generali dei servizi</i>	8
Art.22 <i> Tipologia dei servizi</i>	8
Art.23 <i> Servizi esterni</i>	8
Art.24 <i> Servizi di pronto intervento</i>	8
Art.25 <i> Servizi interni</i>	8
Art.26 <i> Obbligo d'intervento e di rapporto</i>	8
Art.27 <i> Ordine di servizio</i>	9
Art.28 <i> Obbligo di permanenza in servizio</i>	9
Art.29 <i> Reperibilità</i>	9
Art.30 <i> Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza</i>	9
Art 31 <i> Servizi esterni di supporto e formazione</i>	9
Art 32 <i> Servizi distaccati e comandi</i>	10
TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO	11
Art.33 <i> Norme generali – Doveri</i>	11
Art.34 <i> Cura delle persona e obbligo di indossare l'uniforme</i>	11
Art.35 <i> Veicoli ed apparecchiature in dotazione</i>	11
Art.36 <i> Patente, tessera e distintivi di servizio</i>	11
Art.37 <i> Rapporti interni al Corpo</i>	12
Art.38 <i> Norme generali di comportamento</i>	12
Art.39 <i> Salute</i>	12
Art.40 <i> Orario e posto di servizio</i>	12
Art.41 <i> Assenza dal servizio</i>	12
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	13
Art.42 <i> Comunicazione del regolamento</i>	13

Art.43 <i>Norma di rinvio</i>	13
Art.44 <i>Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento</i>	13
ALLEGATO “A”	14
APPENDICE NORMATIVA	16
<i>LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 14 APRILE 2003^(*) Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana</i>	16
<i>LEGGE 7 MARZO 1986, N 65 Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale</i>	28
INDICE	31

**Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 25 novembre 2004 con atto n. 54
esecutivo**

**IL SINDACO
Olinto Manini**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Franceschina Bonanata**

**La Delibera n. 54 del 25 novembre 2004 è stata Pubblicata all'Albo Pretorio dal 1°
dicembre 2004 al 16 dicembre 2004 senza opposizioni.**

Dalla Residenza Municipale, addì 17 dicembre 2004

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Franceschina Bonanata**